



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(delibera C.I. n.4 seduta del 13feb14)

Art.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.
- Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico).
- Legge 11/11/1975 n. 584- (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico).
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14/01/2005
- Circolare 3/SAN/2005 25/01/2005
- Legge 28/12/2001 n. 448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n. 3
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n.81 del 09/04/2008
- **D.L. n. 104 del 12/09/2013**

Art. 2 FINALITA'

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa che si prefigge di:

- Prevenire l'abitudine al fumo;
- Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute;
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola.

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Negli spazi interni e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.



Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regione del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli alunni minorenni sorpresi a fumare.

“ L'incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).”

Art. 5 SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (*studenti, docenti, personale Ata, personale delle pulizie, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto*) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 4 comma a).

Così come stabilito dall'articolo 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L.689/1981, dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,5 a euro 275,00.**

- € 27.50 quando viene sorpreso a fumare per la prima volta;
- € 275,00 quando, recidivo, viene sorpreso a fumare per la terza volta e successive.

Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con **codice tributo 131 T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale

(Causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo Ceccano).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'istituto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 euro.

Ai dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta a sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettano l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti anche con una sanzione disciplinare (per n. 6 giorni nel corso della ricreazione dovranno controllare che sia rispettato il divieto di fumo).

Art. 6 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di leggi vigenti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. ssa Concetta SENESE